

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1972, n. 9


RELATORE - Prof. Matteo FANTASIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i  
provvedimenti di competenza.

28/2/75

p/ Ufficio Commissioni



Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

la legge regionale n.9 del 5/9/ 1972 sulla costituzione delle Comunità Montane della Regione Puglia, all'art.2 elencando i Comuni della 4^ Zona omogenea della Murgia Nord - Occidentale ha omissso il Comune di Poggiorsini. L'omissione a suo tempo opportunamente rilevata venne giustificata dal fatto che la legge n. 991 del 2/7/1952 che classificava montani i territori della Regione demandava alla Commissione Censuaria Centrale presso il Ministero dell'Agricoltura la compilazione e lo aggiornamento dell'elenco dei Comuni compresi nei detti territori.

Il successivo regolamento di esecuzione della legge n.991, il D.F.R. n.1979 del 16/11/1952, stabiliva al primo comma dell'art. 1 , titolo I che tale elenco doveva essere compilato per la prima volta nel termine di 30 gg. dall'entrata in vigore del Regolamento , pubblicato sulla G.U. del 16/12/1952, n.291. Al secondo comma dello stesso art. 1, titolo I, veniva previsto che "gli aggiornamenti dell'elenco fossero fatti annualmente entro il 31 marzo a partire dal 1954.

La Commissione Censuaria Centrale nei termini indicati includeva nell'elenco dei territori montani il Comune di Gravina per ha. 11.500 con le delibere n. 3245 e 3250.

Nel 1957 dal Comune di GRavina veniva staccata ed eretta a Comune autonomo la frazione di Poggiorsini del cui agro circa 60 ha. cadono appunto nel territorio classificato montano. Logica conseguenza è che il Comune di Poggiorsini venga incluso nell'elenco dei Comuni della zona omogenea.

Evidentemente il Comune ha omissso di farne richiesta a tempo debito alla Commissione Censuaria, prima del passaggio alla Regione della

competenze legislative ed amministrativa attinenti l'agricoltura e foreste secondo gli artt. 117 e 112 della Costituzione.

Recita infatti al titolo I n.3 la legge 3/12/1971, n.1102 - (Classifica e ripartizione dei territori montani) - "I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli artt. 1, 4 e 15 della L. 25/7/1952, n.991, dell'art. unico della L. 30/7/1957. La classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 10/6/1955, N. 987 dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri, ecc."

La competenza è quindi passata alle Regioni e il Consiglio Regionale avrebbe potuto e dovuto provvedervi con legge 5/9/1972, n.9. A quella omissione si ripara con la presente proposta di modifica che accoglie le giuste rimostranze del Comune di Poggiorsini, uno dei più piccoli e più depressi comuni pugliesi e la sua aspirazione a sedere con i suoi rappresentanti nel Consiglio della Comunità al fine di partecipare con pieno diritto al piano di sviluppo economico e sociale della zona.

Si allega la pianta corografica su scala 1:100.000 a dimostrazione della inclusione di una parte dell'agro del Comune di Poggiorsini nel territorio della 4^ Zona omogenea detta appunto della Murgia Nord-Occidentale. La proposta si compone di un solo articolo, del tutto uguale all'art. 2 della legge n.9 del 5/9/72 con l'inclusione del Comune di Poggiorsini (parte) nell'elenco dei Comuni della 4^ Zona omogenea subito dopo Gravina e la conseguente modifica dell'allegato A, dove i Comuni della 4^ Zona passano da 9 a 10 e il numero globale dei Comuni delle cinque zone passa da 60 a 61.



- III^ - Zona Omogenea del sub - Appennino Dauno Meridionale, comprendente i Comuni di: Accadia (tutto), Anzano di Puglia (tutto), Monteleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta S. Antonio (tutto), Santa Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela (parte), Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto (tutto), Castelluccio Valmaggiore (tutto), Cella S. Vito (tutto).
- IV^ - Zona omogenea della Murgia Nord-Occidentale, comprendente i Comuni di : Andria (parte), Minervino Murge (parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia (parte), Gravina di Puglia (parte), Poggiorsini (parte), Altamura (parte), Bitonto (parte), Toritto (parte).
- V^ - Zona omogenea della Murgia Sud - Orientale, comprendente i Comuni di: Grumo Appula (parte), Cassano Murge (parte), Acquaviva della Fonti (parte), Santeramo in Colle (parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Lattanziano (parte), Massafra (parte), Mottola (parte).

Tra i Comuni compresi in ciascuna zona, di cui al precedente comma, è costituita la Comunità Montana, ente di diritto pubblico. "